

**Bruxelles, 21 marzo 2025
(OR. en)**

7367/25

**ENV 190
ENT 41
MI 165
DELECT 25**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 marzo 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 1674 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 21.3.2025 che integra il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell'efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 1674 final.

All.: C(2025) 1674 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.3.2025
C(2025) 1674 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.3.2025

**che integra il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell'efficienza di riciclaggio
e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie,
nonché il formato della documentazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Le batterie rappresentano uno strumento importante per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, mobilità verde, energia pulita e neutralità climatica. Il regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie¹ ("il regolamento") introduce un quadro normativo armonizzato che riguarda l'intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato dell'Unione. Esso comprende inoltre prescrizioni in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali dai rifiuti di batterie.

La Commissione deve elaborare la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell'efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali, conformemente all'allegato XII, nonché il formato della documentazione. L'allegato XII del regolamento contiene i requisiti in materia di stoccaggio e trattamento dei rifiuti di batterie e gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Trattandosi di un atto tecnico, non è stato necessario effettuare una valutazione d'impatto né una consultazione pubblica aperta.

L'atto delegato si basa su un progetto di relazione del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione dal titolo "JRC technical suggestions for the rules for calculation and verification of rates for recycling efficiency and recovery of materials of waste batteries". I portatori di interessi hanno contribuito alla relazione, anche attraverso quattro seminari. Il gruppo di esperti sui rifiuti, composto da esperti designati da ciascuno Stato membro e da altri esperti selezionati in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e della società civile, è stato consultato sul progetto di atto delegato il 21 marzo 2024 e il 7 novembre 2024; l'invio simultaneo dei documenti della riunione al Parlamento europeo e al Consiglio, attraverso le caselle di posta elettronica funzionali disponibili, è avvenuto contestualmente.

Il progetto di atto delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" dal 22 settembre al 20 ottobre 2024 per permettere ai cittadini di esprimersi al riguardo. Il progetto di atto delegato è stato presentato al Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC, in vista di un riscontro, dal 4 ottobre al 3 dicembre 2024.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato è adottato a norma dell'articolo 71, paragrafo 4, del regolamento, che conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che stabilisca la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell'efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali, conformemente all'allegato XII, parte A, nonché il formato della documentazione.

¹ Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.3.2025

che integra il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell'efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE², in particolare l'articolo 71, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce prescrizioni per i riciclatori al fine di garantire che raggiungano gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie. La Commissione è tenuta a elaborare la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell'efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione, in linea con tali prescrizioni. Ciò è necessario per creare un quadro normativo armonizzato relativo all'intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato nell'Unione, compresa la gestione dei rifiuti di batterie.
- (2) La metodologia dovrebbe garantire un'alta qualità del recupero di materiali per il settore delle batterie. Allo stesso tempo, essa non dovrebbe determinare distorsioni della concorrenza né altri ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno delle materie prime secondarie provenienti dai rifiuti di batterie, promuovendo al contempo la ricerca e l'innovazione in un mercato in rapida espansione ed evoluzione. È opportuno considerare la metodologia stabilita dalla direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, nonché assumerla come riferimento, così da tenere adeguatamente conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti nei processi di riciclaggio e recupero delle batterie, estendendone l'ambito di applicazione alle composizioni chimiche delle batterie esistenti e nuove.
- (3) La metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell'efficienza di riciclaggio dovrebbe specificare le frazioni iniziali e derivate che possono incidere sul raggiungimento degli obiettivi di efficienza di riciclaggio, al fine di garantire un calcolo armonizzato dell'efficienza di riciclaggio raggiunta.

² GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj>.

³ Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/66/oj>).

- (4) La metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi di recupero dei materiali dovrebbe specificare le frazioni iniziali e derivate che possono incidere sugli obiettivi di recupero dei materiali, nonché qualsiasi altro requisito relativo alla qualità dei materiali recuperati, al fine di garantire un calcolo armonizzato del recupero realizzato.
- (5) Al fine di garantire la tracciabilità e un'equa applicazione delle norme di calcolo, e per ridurre al minimo gli effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente, il formato della documentazione relativa alle sostanze di cui all'allegato XII, parte A, punti 5) e 6), del regolamento (UE) 2023/1542 dovrebbe includere prescrizioni dettagliate su come documentare il trattamento delle sostanze in un flusso identificabile nell'ambito del processo di riciclaggio delle batterie.
- (6) È opportuno specificare il metodo da utilizzare per la compilazione della documentazione per il calcolo dei tassi dell'efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, al fine di garantire la coerenza e l'uniformità dei dati.
- (7) I formati della documentazione relativa ai tassi dell'efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dovrebbero essere redatti separatamente per i rifiuti di batterie al piombo-acido, di batterie al litio, di batterie al nichel-cadmio e di altre batterie, in modo da garantire che i dati siano pertinenti e specifici per le diverse composizioni chimiche delle batterie.
- (8) Al fine di garantire un'applicazione coerente e armonizzata, la metodologia per la verifica dei tassi dell'efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dovrebbe definire, come minimo, la portata della verifica e le tecniche di verifica da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell'efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, e il formato della documentazione relativa all'efficienza di riciclaggio e al recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché alla destinazione e al rendimento delle frazioni derivate finali, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21.3.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN